



**Comune di Roseto degli Abruzzi
Settore II – Servizi Tecnici**

e p.c. **Soggetti con Competenze Ambientali interessati**

Oggetto: PROT. N.6972 DEL 13-02-2023 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL P.R.G. (ARTT. 5 E 22) - CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, DELLA L. 241/1990 CON SVOLGIMENTO PREVISTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE MEDESIMA.

Trasmissione parere.

In relazione alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione trasmessa, nella relazione allegata, si forniscono all'Autorità Competente alcune indicazioni da tenere in considerazione per l'espressione del provvedimento motivato.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in parola (provvedimento di assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS).

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Manicelli¹

U
ARTA ABRUZZO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012071/2023 del 15/03/2023
Firmatario: SERGIO CROCE, GIOVANNA MANICELLI, SIMONETTA CAMPANA

¹ Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Verifica di assoggettabilità a V.A.S., art. 12 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
Art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

RELAZIONE TECNICA

In merito alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in oggetto, con nota registrata al protocollo ARTA con numero 6541 del 14 febbraio 2023, il Comune di Roseto degli Abruzzi ha trasmesso la documentazione relativa alla pratica in oggetto.

Analisi dei documenti.

Dalla lettura del Rapporto Preliminare e del documento contenente le NTA modificate si evince quanto segue.

La documentazione inoltrata è pressoché sovrapponibile a quella ricevuta nel novembre 2022.

La variante normativa riguarda gli articoli 5 e 22 delle NTA vigenti e interessa in particolar modo la *zona B "Ristrutturazione e completamento"*. Le aree oggetto di variante sono tutte edificate e inserite nel contesto urbano, a prevalente carattere residenziale.

L'obiettivo della variante è quello di recepire le disposizioni di cui alla Legge n. 55/2019, favorire i processi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo.

Nel documento di verifica si specifica che le NTA modificate non ampliaranno i perimetri delle aree edificabili, non produrranno un aumento di carico urbanistico (sia in termini di numero abitanti che in termini di dotazione di spazi non residenziali) e non aumenteranno le volumetrie attualmente realizzabili.

Le aree su cui le modifiche avranno effetti sono classificate come zona "*D – Trasformazione a regime ordinario*" del Piano Regionale Paesistico, *zone B.2, B.3 e B.5* del PTCP, non interessate dal PAI e dal PSDA, non soggette a vincolo idrogeologico, esterne alle aree gestite dal PAN della Riserva Guidata "*Borsacchio*" e parzialmente interessate dal vincolo paesaggistico.

Considerazioni.

Sulla base delle caratteristiche delle modifiche normative proposte, non è possibile comprendere se le stesse intervengano su una porzione di territorio limitata oppure piuttosto estesa, non consentendo quindi di verificare il soddisfacimento simultaneo dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 21 dicembre 2016 circa le caratteristiche di "*piccole aree a livello locale*" delle varianti che consentono l'attivazione della procedura prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Inoltre, la previsione di aumentare il limite massimo delle altezze in prossimità della linea di costa (area interposta tra la ferrovia e il lungomare) solleva una problematica più volte evidenziata da questa Agenzia per l'ambiente in altri procedimenti di VAS e relativa alla modifica del profilo dell'edificato sul fronte mare, aspetto che può determinare un impatto significativo sul paesaggio.

Ferme restando le criticità sopra evidenziate, la scrivente non ravvisa che la modifica possa comportare ulteriori impatti ambientali significativi.

Conclusioni.

Tenuto conto di quanto riportato nel paragrafo considerazioni, per le valutazioni inerenti l'incremento del limite massimo di altezza consentito in prossimità della linea di costa, si rimanda alle valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo.

E' rimessa all'autorità competente ogni determinazione in ordine all'ammissibilità della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla luce della sentenza della



Corte di giustizia europea del 21 dicembre 2016, e, in caso affermativo, la valutazione della possibilità di escludere la variante in oggetto dalle successive fasi di VAS, anche in considerazione delle osservazioni ricevute dagli SCA all'interno del procedimento di valutazione in parola.

Il Coll. Tecnico Prof.le

*Dott. Sergio Croce**

La Resp. della P.O.

*Ing. Simonetta Campana**

Il Direttore dell'Area Tecnica

*Dott.ssa Giovanna Mancinelli**